

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 15/10/2013 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 15/10/2013

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 ottobre 2013

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di ottobre dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Joël FARCOZ

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Renzo TESTOLIN

Marco VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1636** OGGETTO :

SOSPENSIONE DELLA RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1606 DEL 4 OTTOBRE 2013.

L'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Mauro Baccega, richiama la legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), che, all'articolo 72, rubricato "Concessione di agevolazioni regionali", stabilisce che le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile. Conseguentemente, la concessione delle agevolazioni può avvenire solo nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio e del principio della competenza finanziaria.

Ricorda che l'art. 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - nel prevedere che, nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto la concessione di vantaggi economici subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini di conclusione del procedimento per indisponibilità dei mezzi finanziari, il dirigente competente comunichi all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio - esplicita l'esigenza di correttezza e di trasparenza dell'azione amministrativa già in sede di avvenuta presentazione di domande di agevolazione.

Informa che durante i lavori di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2014-2016 è emerso che le stime sull'andamento delle domande per la concessione di contributi presentate presso gli uffici dell'Amministrazione regionale non potranno essere ragionevolmente soddisfatte interamente in considerazione delle più limitate disponibilità finanziarie nell'anno 2013.

Constata l'impossibilità di procedere con un ri-finanziamento delle sottorichieste leggi regionali, per l'anno 2013, senza che questo incida negativamente sugli equilibri di finanza pubblica.

Riferisce della constatata diffusa volontà politica di dare informazioni chiare ai cittadini e alle imprese che hanno presentato le domande e per questo ritiene necessario procedere con la valutazione di quelle già presentate in modo da individuare le modalità, pianificare i tempi e programmare le risorse per l'eventuale concessione delle agevolazioni ad esse riferibili.

Informa che tale problematica risulta presentarsi in riferimento ai contributi concedibili ai sensi delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale);
- legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);
- legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

- legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);
- legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica, e di sviluppo delle fonti rinnovabili).

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 4 ottobre 2013 che dispone la sospensione della ricevibilità da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale delle domande di contributi concedibili ai sensi di una serie di leggi regionali.

Informa inoltre che il quinto alinea del punto 1) del deliberato della richiamata deliberazione 1606/2013, contiene un refuso che esclude erroneamente dalla sospensione le domande di contributi concedibili ai sensi della dell'articolo 24, nell'ambito del Capo IV della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

Propone conseguentemente di integrare, nelle more dell'approvazione del bilancio per il triennio 2014-2016, la sospensione, a decorrere dalla data del 12 ottobre 2013, della ricevibilità da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale delle domande di contributi ai sensi delle sopra richiamate leggi regionali e di darne adeguata comunicazione.

Propone, altresì, di incaricare le strutture competenti nelle materie di cui alle leggi regionali sopra richiamate di raccogliere e valutare le domande ricevute fino all'11 ottobre 2013 e a quantificarne l'impatto finanziario aggiuntivo rispetto alle attuali disponibilità di bilancio, in modo da individuare le modalità, pianificare i tempi e programmare le risorse per l'eventuale concessione delle agevolazioni ad esse riferibili.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Mauro Baccega;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1606 del 4 ottobre 2013;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013 a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di disporre la sospensione, a decorrere dalla data del 12 ottobre 2013, della ricevibilità da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale delle domande di contributi concedibili ai sensi delle seguenti leggi regionali:
 - legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale);
 - legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);
 - articolo 24, nell'ambito del Capo IV, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
 - legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);
 - legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica, e di sviluppo delle fonti rinnovabili);
- 2) di incaricare le strutture competenti nelle materie di cui alle leggi regionali richiamate al punto 1) del presente deliberato di raccogliere e valutare le domande ricevute fino all'11 ottobre 2013 e a quantificarne l'impatto finanziario aggiuntivo rispetto alle attuali disponibilità di bilancio, in modo da individuare le modalità, pianificare i tempi e programmare le risorse per l'eventuale concessione delle agevolazioni ad essere riferibili;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet della Regione, dandone adeguata evidenza al fine di informare tutti i soggetti potenzialmente interessati nel Bollettino ufficiale della Regione.

§